

Chiarimenti dal DL “cura Italia”
relativamente ad inadempimento contrattuale

Leggiamo informazioni e commenti in tal senso

Decide il giudice caso x caso

Dalla rassegna stampa di Fisco e Tasse.

Il Coronavirus , dice nell'articolo, che ha gettato nel panico tutti quelli che , sia privati , che imprese , che improvvisamente si sono trovati , gioco forza , ad annullare , sia viaggi , che partenze o a non potere più adempiente ad obblighi contrattuali in essere, per quello che sta succedendo in queste settimane **in stato di emergenza** a causa di continui decreti sempre più restrittivi per contrastare il diffondersi del virus .I casi di inadempimento si stanno moltiplicando a dismisura e quindi è necessario fare un po' di chiarezza. Bisogna innanzi tutto ricordare che nel nostro ordinamento legislativo la **CAUSA DI FORZA MAGGIORE** non esiste , ma esiste una disciplina , in questi specifici casi, prevista nel **codice civile** ed in particolare negli articoli 1256 e 1467 che regolano i rapporti contrattuali nei casi di **IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA** e di eccessiva onerosità che diano luogo ad un ritardo o addirittura ad una totale impossibilità ad adempiere .

E quindi è solo in questi casi che la parte è sollevata dalle responsabilità e può chiedere la risoluzione del contratto per GIUSTA CAUSA dando le dovute comunicazioni a causa appunto di questi eventi straordinari come quelli che stiamo vivendo.

Ma quali sono i casi in cui il contraente è inadempiente :

- 1) E' estraneo all'evento straordinario (come questa situazione del covid-19)**
- 2) L'evento che si è manifestato era imprevedibile.**
- 3) L'inadempimento che si è verificato è insormontabile.**

Prima di arrivare ad ogni conclusione è però necessario ricordare due fonti che sono nel diritto internazionale:

- a) La convenzione di Vienna relativa alla vendita di beni mobili , art.79

- b) La Camera di Commercio Internazionale che ha redatto una clausola di Forza maggiore” utilizzabile dagli operatori nella stipula dei contratti che passa sotto il nome di **“ICC Force Majeure Clause 2003”**

Ma la cosa più importante è che per prassi internazionale vengono contemplati come esempi riconducibili alla forza maggiore : **terremoto , guerra e epidemia**. Dopo tutto quanto premesso ed illustrato e supportato da normative sia del nostro ordinamento e dal diritto internazionale. Si evince che, sia da una parte , che dall'altra , il primo potrebbe incorrere , in questo caso di emergenza da Covid-19 la **ECESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA** , ma dall'altra parte , vale a dire la controparte , potrebbe proporre di ridiscutere le prestazioni e gli adempimenti al fine di adempiere agli obblighi assunti con una minimizzazione dei danni subiti da entrambi si potrebbe definire come si dice : “mal comune mezzo gaudio” e quindi trovare una mediazione che soddisfi entrambi in funzione della situazione emergenziale.

E quindi ecco che gioco forza è un giudice che dovrà essere chiamato a decidere in merito .

Ecco perché nel decreto “cura Italia” all'articolo 91 , che è a integrazione dell'art.3 del DL n.6 del 23 febbraio 2020 si legge nel comma 6 bis : **“ il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione , ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 della responsabilità del debitore anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali o connesse a ritardati o omessi versamenti”**